



Legge federale sull'espropriazione (LEspr)

Modifica del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 2018¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 1930² sull'espropriazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 60 capoverso 1, 74, 75, 76–78, 81–83, 87, 89 capoverso 2, 90–92, 102 e 108 della Costituzione federale³;

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 21 capoverso 1 e 23 capoverso 2 «pigione» è sostituito con «locazione».

² Negli articoli 23 capoverso 2, 44 capoverso 3, 91 capoverso 2 e 99 capoverso 3 «inizio» è sostituito con «apertura».

³ Negli articoli 90 capoverso 1 e 122 capoverso 1 «s'inizierà» e «iniziata» sono rispettivamente sostituiti con «si aprirà» e «aperta».

⁴ Negli articoli 4 lettera e, nonché 18, titolo marginale, «prestazioni reali» e «prestazione reale» sono rispettivamente sostituiti con «prestazioni in natura» e «prestazione in natura».

Art. 6 cpv. 1, primo periodo

¹ L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a dieci anni al massimo, sempreché la legge, la risoluzione del Consiglio federale o una convenzione non disponga altrimenti. ...

¹ FF 2018 4031

² RS 711

³ RS 101

Art. 15

VIII. Atti preparatori

¹ Salvo che la legislazione speciale non disponga altrimenti, i transiti, rilievi planimetrici, picchettamenti e misurazioni indispensabili alla preparazione di un progetto per il quale si possa pretendere l'espropriazione devono essere oggetto di una pubblicazione, o notificati per iscritto al proprietario, almeno dieci giorni prima d'essere iniziati.

² Se sono indispensabili atti preparatori più incisivi, quali analisi del suolo e degli edifici, questi devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno trenta giorni prima d'essere iniziati. In caso di opposizione del proprietario, necessitano dell'autorizzazione dell'autorità competente secondo l'articolo 38. Il termine di opposizione è di dieci giorni. Il proprietario dev'essere reso attento a questo termine.

³ Il danno derivante da atti preparatori dà diritto a un pieno risarcimento.

Art. 19 lett. abis

Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi:

abis. per i terreni coltivati che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1991⁴ sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all'articolo 66 capoverso 1 LDFR;

*Art. 19bis*IV. Valore venale
1. Data determinante

È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.

*Titolo prima dell'art. 27***Capo III. Procedura d'espropriazione***Art. 27*

I. Principio

La procedura d'espropriazione dev'essere svolta in combinazione con la procedura di approvazione dei piani concernente l'opera per la quale s'intende procedere a espropriazioni. Se la legge non prevede una procedura di approvazione dei piani, la procedura d'espropriazione dev'essere svolta come procedura indipendente.

⁴ RS 211.412.11

Art. 28

II. Procedura combinata d'espropriazione
1. Domanda di approvazione dei piani

¹ Se per un'opera che richiede un'approvazione dei piani sono necessarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve esprimersi in merito alla necessità e all'estensione delle espropriazioni.

² Alla domanda di approvazione dei piani devono essere allegati un piano d'espropriazione e una tabella dei diritti da espropriare indicante i fondi di cui si chiede l'espropriazione, i loro proprietari, le superfici nonché i diritti reali limitati e diritti personali annotati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

³ Nel caso di costituzione di servitù, devono essere esposte le grandi linee del loro contenuto.

⁴ Nel caso di espropriazione a titolo temporaneo, dev'esserne indicata la durata.

*Art. 29**Abrogato**Art. 30*

2. Pubblicazione

¹ Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione.

² Vi si deve richiamare espressamente l'attenzione:

- a. sull'articolo 32, concernente l'informazione dei conduttori e degli affittuari;
- b. sugli articoli 42–44, concernenti il bando di espropriazione.

Art. 31

3. Avviso personale

¹ Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi.

² Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.

³ L'avviso personale deve enunciare:

- a. lo scopo e l'estensione dell'espropriazione;
- b. sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire;

- c. i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione;
- d. il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione;
- e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1;
- f. l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32;
- g. il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.

Art. 32

4. Comunicazione ai conduttori e affittuari

¹ Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti.

² Se i locatori ricevono l'avviso personale soltanto dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, ai conduttori e agli affittuari si applicano gli stessi termini previsti per i locatori.

Art. 33

5. Opposizione

¹ Le seguenti istanze devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di trenta giorni:

- a. le opposizioni all'espropriazione;
- b. le domande fondate sugli articoli 7–10;
- c. le richieste di prestazioni in natura (art. 18);
- d. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12);
- e. le domande d'indennità di espropriazione.

² Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).

³ Le indennità di espropriazione pretese secondo i capoversi 1 lettera e e 2 devono essere strutturate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19 e, nella misura del possibile, quantificate. Le domande d'indennità possono ancora essere precisate nella successiva procedura di conciliazione.

⁴ Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche se non sono stati notificati.

Art. 34

6. Approvazione dei piani

¹ Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente decide anche sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a–c.

² Qualora le istanze di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che l'approvazione dei piani è divenuta definitiva l'autorità competente per la stessa trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

Art. 35

7. Procedura semplificata di approvazione dei piani

¹ Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s'intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31–34.

² L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.

Art. 36

III. Procedura indipendente d'espropriazione
1. Condizioni

¹ Se sono espropriati diritti di cui all'articolo 5 senza dover prendere una decisione nell'ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28–35, dev'essere svolta una procedura indipendente d'espropriazione.

² Se per l'opera è già stata svolta una procedura d'espropriazione, è ammessa una procedura indipendente d'espropriazione soltanto:

- a. quando l'espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente a quanto prevedono il piano d'espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l'avviso personale o in una misura che va oltre quanto previsto dagli stessi; oppure
- b. quando per l'espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell'avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale misura.

Art. 37

2. Diritti già esercitati

¹ In quanto il diritto da espropriare sia di fatto già esercitato, l'espropriante, dopo esserne venuto a conoscenza, deve chiedere all'autorità competente l'apertura di una procedura indipendente d'espropriazione.

² In tali casi, anche l'espropriato può chiedere all'autorità competente l'apertura di una procedura indipendente d'espropriazione.

³ Le istanze e pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l'espropriato è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto in questione.

Art. 38

3. Competenza

¹ La procedura indipendente d'espropriazione compete al Dipartimento competente in materia.

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide in luogo del Dipartimento se l'espropriazione è connessa con un'opera per la cui realizzazione la legislazione speciale prevede un'approvazione dei piani.

³ Rimangono salve le norme di competenza speciali previste in altre leggi federali.

Art. 39

4. Apertura della procedura

¹ L'autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedura indipendente d'espropriazione e chiede all'espropriante i documenti necessari.

² In particolare, l'autorità competente può chiedere i documenti di cui all'articolo 28 e gli avvisi personali di cui all'articolo 31.

Art. 40

5. Procedura

¹ L'autorità competente decide se è necessaria una pubblicazione con deposito pubblico della domanda di espropriazione; gli articoli 30–33 si applicano per analogia.

² Se non è necessaria una pubblicazione, l'autorità competente sottopone direttamente la domanda di espropriazione a chi vi è contrario e a eventuali altri interessati; gli articoli 31–33 e 35 capoverso 2 si applicano per analogia.

³ L'autorità competente può inoltre ordinare il picchettamento e l'indicazione dei profili dell'opera prevista.

Art. 41

6. Decisione

¹ L'autorità competente decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a–c.

² Qualora le istanze di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che la decisione di cui al capoverso 1 è divenuta definitiva l'autorità competente trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

Art. 42

IV. Bando di espropriazione
1. Oggetto

Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

Art. 43

2. Menzione nel registro fondiario

Producendo un attestato dell'autorità competente per l'approvazione dei piani o dell'autorità competente in virtù dell'articolo 38, l'espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

Art. 45

I. Apertura della procedura

Il presidente della commissione di stima competente apre la procedura di conciliazione su domanda scritta dell'espropriante, di un espropriato o di un cointeressato.

Art. 46

II. Citazione
1. Delle parti principali

¹ Il presidente cita l'espropriante e gli espropriati, mediante comunicazione personale, a comparire a un'udienza di conciliazione, che si svolge di regola sui luoghi interessati.

² Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un'udienza.

Art. 47

2. Dei cointeressati

¹ Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima fa compiere le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.

² Nella citazione all'udienza di conciliazione i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti sono avvertiti che in caso di loro mancata comparsa:

- a. il proprietario ha diritto di concludere accordi sull'indennità vincolanti anche per loro; e
- b. non saranno invitati alle fasi successive della procedura, a meno che ne facciano richiesta.

Art. 48

III. Scopo dell'udienza

All'udienza sono discusse le pretese d'indennità e le questioni ad esse connesse; si procede inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cerca di mettere le parti d'accordo.

Art. 49, titolo marginale

IV. Processo verbale

Art. 50–52

Abrogati

Art. 53, titolo marginale

V. Accordo nell'ambito della procedura di conciliazione

Art. 54, titolo marginale e cpv. 1

VI. Accordo diretto fra le parti

¹ Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'apertura della procedura d'espropriazione, ma al di fuori di una procedura davanti alla commissione di stima, vincola le parti soltanto quando sia stato concluso in forma scritta; esso dev'essere comunicato al presidente della commissione di stima.

Titolo prima dell'art. 54^{bis}

Capo V. Prova a futura memoria

Art. 54^{bis}

In quanto necessario, il presidente della commissione di stima ordina, d'ufficio o su domanda di una parte, le misure probatorie necessarie in vista di un'eventuale procedura. Può far capo a membri della commissione di stima.

Art. 55 e 56

Abrogati

Titolo prima dell'art. 57

Capo VI. Organizzazione delle commissioni di stima

Art. 57

Abrogato

Art. 59

III. Commissioni
di stima
1.
Composizione,
nomina
e relazioni
d'interesse

¹ Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:

- a. del presidente e di due supplenti;
- b. di quindici altri membri al massimo.

² Il Tribunale federale nomina i membri delle commissioni di stima. Nell'ambito della preparazione della nomina dei membri di cui al capoverso 1 lettera b possono essere consultati i Cantoni.

³ I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. I membri che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

⁴ All'occorrenza, il Tribunale federale può far capo a membri della commissione di stima di un circondario affinché prestino temporaneamente il loro concorso in un altro circondario.

⁵ Il Tribunale federale può destituire un membro di una commissione di stima prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

⁶ I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e possedere le conoscenze tecniche, linguistiche e locali necessarie in materia di stima.

⁷ I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale federale le loro relazioni d'interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse.

⁸ I membri delle commissioni di stima adempiono coscientemente i loro doveri d'ufficio. Nella loro attività giurisdizionale sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

⁹ Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione e dopo la cessazione dello stesso.

Art. 59^{bis}

^{1bis}, Statuto
giuridico
dei membri

¹ I membri delle commissioni di stima esercitano la loro attività a titolo accessorio.

² Se il carico durevole di lavoro di una commissione di stima lo esige, il Tribunale federale può nominare, su richiesta del Tribunale amministrativo federale, alcuni o tutti i membri della commissione a titolo principale.

³ I membri della commissione che esercitano la loro attività a titolo principale sottostanno alla legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers). Il Tribunale federale può emanare per loro disposizioni d'esecuzione complete o divergenti secondo l'articolo 37 capoverso 2 LPers.

Art. 59^{ter}

^{1ter}, Segreteria

¹ Un segretario e, se necessario, altro personale ausiliario sono a disposizione delle commissioni di stima a titolo accessorio. Sono assunti dal presidente della commissione di stima.

² Il personale della segreteria svolge i propri compiti con la massima diligenza. Nello svolgimento dei suoi compiti è vincolato alle istruzioni della sua commissione.

³ È tenuto al segreto d'ufficio durante la sua attività per le commissioni di stima e dopo la cessazione della stessa.

⁴ Se il carico durevole di lavoro di una o più commissioni di stima lo esige, il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione una segreteria permanente per ciascuna commissione o una segreteria permanente comune.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del presidente della commissione di stima i mezzi necessari per il finanziamento della segreteria permanente. Il presidente sottopone ogni anno al Tribunale amministrativo federale il progetto di preventivo.

⁶ Il personale della segreteria permanente sottostà alla LPers⁶, al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 e al diritto d'esecuzione determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 172.220.1

Art. 59quater

¹quater. Statuto di datore di lavoro e previdenza

¹ Se sono costituiti rapporti di lavoro nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 59^{bis} e 59^{ter}, la loro costituzione, modifica e risoluzione competono:

- a. al Tribunale federale, per i membri di una commissione di stima;
- b. al Tribunale amministrativo federale, su richiesta del presidente della commissione di stima competente, per il personale di una segreteria permanente.

² I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono aggregati amministrativamente al Tribunale amministrativo federale.

³ Se sono adempiute le condizioni cui è subordinato l'obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i membri delle commissioni di stima e il personale delle loro segreterie devono essere assicurati presso PUBBLICA.

⁴ Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Può far capo a terzi per l'esecuzione dei versamenti.

⁵ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

Art. 60 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 4, primo periodo

¹ La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fanno parte:

- a. il presidente o il suo supplente; e
- b. due altri membri.

^{1bis} Il presidente designa il suo supplente e gli altri membri.

^{1ter} Il segretario partecipa alle sedute con voto consultivo.

⁴ Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente o il supplente decide al termine della procedura di conciliazione, senza la partecipazione degli altri membri. ...

Art. 61

3. Responsabilità La responsabilità dei membri delle commissioni di stima, delle persone incaricate dalle commissioni e del personale delle segreterie è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁸ sulla responsabilità.

⁷ RS 831.40

⁸ RS 170.32

Art. 62, titolo marginale e primo periodo

4. Ricusazione La ricusazione dei membri delle commissioni di stima è retta dalle stesse regole cui soggiacciono i membri del Tribunale amministrativo federale. ...

Art. 63

5. Compiti del Tribunale amministrativo federale Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze seguenti:
- a. esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei loro presidenti;
 - b. può chiedere rapporti occasionali o periodici alle commissioni e ai loro presidenti;
 - c. svolge i compiti di cui agli articoli 59^{ter} e 59^{quater};
 - d. provvede al versamento delle indennità o retribuzioni ai membri delle commissioni di stima e al personale delle loro segreterie.

*Titolo prima dell'art 64***Capo VIa. Procedura di stima***Art. 64, titolo marginale, nonché cpv. 1 lett. a, b^{bis} e k*

- I. Competenza
a. Per materia
- ¹ La commissione di stima decide segnatamente:
- a. sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);
 - b^{bis}. sulle pretese d'indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art. 15 cpv. 3);
 - k. *Abrogata*

Art. 66

- II. Procedura
1. Convocazione
- ¹ Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d'ufficio la procedura di stima.
- ² Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell'opera.

Art. 67 cpv. 1, secondo periodo

- ¹ ... Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

Art. 76 cpv. 1, secondo periodo, 2, primo periodo, 4, secondo periodo e 5, secondo-quarto periodo

¹ ... Se il diritto da espropriare è di fatto già esercitato su un'opera esistente, l'anticipata presa di possesso è autorizzata per legge.

² Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda al più presto al momento in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo, ma comunque previa audizione dell'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. ...

⁴ ... *Abrogato*

⁵ ... Su tali domande decide il presidente della commissione di stima, se del caso con la partecipazione dei membri della stessa. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse dal giorno della presa di possesso al saggio fissato dal Tribunale amministrativo federale, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata presa di possesso.

Art. 80–82

Abrogati

Art. 88 cpv. 1

¹ L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro trenta giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse dalla scadenza di questo termine al saggio fissato dal Tribunale amministrativo federale. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, è pagato intanto il novanta per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato; rimangono salvi un pagamento suppletivo o una restituzione parziale.

Art. 91 cpv. 1

¹ Per effetto del pagamento dell'indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l'espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d'intesa contraria delle parti o di rinuncia alla cancellazione da parte dell'espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.

Art. 109

I. Pubblicazioni Le pubblicazioni sono effettuate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni e dei Comuni il cui territorio è interessato. Per il computo

dei termini è determinante la pubblicazione nell'organo ufficiale del Cantone.

Art. 110

II. Diritto
procedurale

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

Art. 114 cpv. 3 e 4

³ Alla procedura di retrocessione (art. 102 e 103) e, ove non siano soddisfatte le condizioni menzionate nell'articolo 36 capoverso 2, alla procedura indipendente d'espropriazione sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 1947¹⁰ di procedura civile federale.

⁴ Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; rimangono salve le decisioni delle autorità di ricorso.

Art. 115 cpv. 1

¹ L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest'ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020

¹ Le procedure d'espropriazione aperte prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono concluse secondo il diritto anteriore; rimangono salve eventuali modifiche della disciplina delle tasse per il periodo dall'entrata in vigore della presente modifica.

² Le opposizioni, domande e pretese tardive ai sensi degli ex articoli 39–41 concernenti una procedura conclusa sotto il diritto anteriore sono giudicate secondo tale diritto.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 273

³ Il Tribunale federale procede al rinnovo integrale delle commissioni di stima entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

⁴ Se il mandato di un membro di una commissione di stima scade dopo l'entrata in vigore della presente modifica e prima del rinnovo integrale della commissione, il Tribunale federale proroga il suo mandato fino al rinnovo integrale della commissione; se un membro cessa la propria attività per altri motivi, la sua sostituzione è differita fino al rinnovo integrale.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2020.¹¹

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

19 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹¹ FF 2020 5101

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998¹² sull'asilo

Art. 95b cpv. 2 e 3

² La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.

³ Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930¹³ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 95e cpv. 3

Abrogato

Art. 95f

Abrogato

Art. 95g cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA¹⁴ può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione. ...

² Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della LEspr¹⁵ può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Titolo prima dell'art. 95k

Sezione 3:

Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 95k cpv. 1 e 2

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr¹⁶.

¹² RS 142.31

¹³ RS 711

¹⁴ RS 172.021

¹⁵ RS 711

¹⁶ RS 711

² *Abrogato*

2. Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁷ sulla procedura amministrativa

Art. 2 cpv. 3

³ In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 1930¹⁸ sull'espropriazione non vi deroghi.

3. Legge del 24 marzo 2000¹⁹ sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. j

¹ La presente legge si applica al personale:

- j. delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).

4. Legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 28, primo periodo

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima. ...

5. Legge del 19 marzo 2010²¹ sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 37 cpv. 2 lett. c

² Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:

- c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;

¹⁷ RS 172.021

¹⁸ RS 711

¹⁹ RS 172.220.1

²⁰ RS 173.32

²¹ RS 173.71

6. Legge militare del 3 febbraio 1995²²

Art. 126a Diritto applicabile

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²³ sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930²⁴ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 126d cpv. 3

Abrogato

Art. 126e

Abrogato

Art. 126f cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr²⁶ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 3:

Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129 cpv. 1 e 2

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr²⁷.

² *Abrogato*

22 RS 510.10

23 RS 172.021

24 RS 711

25 RS 172.021

26 RS 711

27 RS 711

7. Legge federale del 21 giugno 1991²⁸ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 17 cpv. 2

² Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930²⁹ sull'espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.

8. Legge del 22 dicembre 1916³⁰ sulle forze idriche

Art. 62 cpv. 2

² La procedura di concessione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968³¹ sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr³².

Art. 62c cpv. 3

Abrogato

Art. 62d

Abrogato

Art. 62e cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³³ sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr³⁴ può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.

28 RS 721.100

29 RS 711

30 RS 721.80

31 RS 172.021

32 RS 711

33 RS 172.021

34 RS 711

Art. 62i, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

¹ Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr³⁵.

² *Abrogato*

9. Legge federale dell'8 marzo 1960³⁶ sulle strade nazionali

Art. 18 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930³⁷ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 25 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr³⁸.

Art. 26a

b. Diritto applicabile

¹ La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968³⁹ sulla procedura amministrativa, in quanto la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr⁴⁰.

Art. 27b cpv. 3

Abrogato

Art. 27c

Abrogato

35 RS 711

36 RS 725.11

37 RS 711

38 RS 711

39 RS 172.021

40 RS 711

Art. 27d cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁴¹ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr⁴² può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Art. 39, titolo marginale, nonché cpv. 2 e 3

8.
Espropriazione;
procedura di
conciliazione e
di stima;
immissione in
possesso
anticipata

² Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁴³.

³ *Abrogato*

Art. 51 cpv. 2

² Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 LEspr⁴⁴.

Art. 52 cpv. 2

² Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 LEspr⁴⁵.

10. Legge federale del 30 settembre 2016⁴⁶ sull'energia*Art. 69 cpv. 2, secondo periodo*

Abrogato

- 41 RS 172.021
- 42 RS 711
- 43 RS 711
- 44 RS 711
- 45 RS 711
- 46 RS 730.0

11. Legge federale del 21 marzo 2003⁴⁷ sull'energia nucleare

Art. 49 cpv. 1 e I^{bis}

¹ La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA⁴⁸, per quanto la presente legge non vi deroghi.

^{1bis} Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930⁴⁹ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 53 cpv. 3

Abrogato

Art. 54

Abrogato

Art. 55 cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA⁵⁰ può fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

² Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della LEspr⁵¹ può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Art. 58, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Procedura di conciliazione e di stima, immissione anticipata
in possesso

¹ Dopo la conclusione della procedura di licenza è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁵².

² *Abrogato*

Art. 59 cpv. 3, secondo periodo, e 4

³ ... Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr⁵³.

⁴ *Abrogato*

47 RS 732.1
48 RS 172.021
49 RS 711
50 RS 172.021
51 RS 711
52 RS 711
53 RS 711

Art. 85 cpv. 3

³ Se non può essere concordato, l'indennizzo è stabilito dalla Commissione di stima conformemente all'articolo 64 LEspr⁵⁴.

12. Legge del 24 giugno 1902⁵⁵ sugli impianti elettrici

Art. 16a

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁶ sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930⁵⁷ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 16d cpv. 3

Abrogato

Art. 16e

Abrogato

Art. 16f cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁸ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr⁵⁹ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Art. 45 cpv. 1 e 2

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁶⁰.

² *Abrogato*

54 RS 711

55 RS 734.0

56 RS 172.021

57 RS 711

58 RS 172.021

59 RS 711

60 RS 711

13. Legge federale 20 dicembre 1957⁶¹ sulle ferrovie

Art. 18a Diritto applicabile

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶² sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930⁶³ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 18d cpv. 3

Abrogato

Art. 18e

Abrogato

Art. 18f cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁴ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr⁶⁵ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Art. 18k, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁶⁶.

² *Abrogato*

Art. 18u cpv. 3, secondo periodo

³ ... Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr⁶⁷.

61 RS 742.101

62 RS 172.021

63 RS 711

64 RS 172.021

65 RS 711

66 RS 711

67 RS 711

14. Legge del 23 giugno 2006⁶⁸ sugli impianti a fune

Art. 13 Opposizione

¹ Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁹ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFT. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

² Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930⁷⁰ sull'espropriazione (LEspr) può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

³ I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

Art. 16 Diritto applicabile

¹ La procedura d'approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 1957⁷¹ sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷² sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr⁷³.

³ Gli investimenti nell'infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28–31c della legge del 20 marzo 2009⁷⁴ sul trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013⁷⁵ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d'investimento sono considerati costi dell'infrastruttura.

15. Legge del 4 ottobre 1963⁷⁶ sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 2 cpv. 2 e 2^{bis}

² La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷⁷ sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.

- 68 RS 743.01
- 69 RS 172.021
- 70 RS 711
- 71 RS 742.101
- 72 RS 172.021
- 73 RS 711
- 74 RS 745.1
- 75 RS 742.140
- 76 RS 746.1
- 77 RS 172.021

^{2bis} Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930⁷⁸ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 21b cpv. 3

Abrogato

Art. 22

Abrogato

Art. 22a cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁷⁹ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr⁸⁰ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

Art. 26, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

5. Procedura
di conciliazione
e di stima;
immissione
in possesso
anticipata

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁸¹.

² *Abrogato*

Art. 29 cpv. 2

² Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr⁸².

78 RS 711
79 RS 172.021
80 RS 711
81 RS 711
82 RS 711

16. Legge federale del 21 dicembre 1948⁸³ sulla navigazione aerea

Art. 36e

2a. Indennità per l'eccessiva esposizione al rumore dovuta all'esercizio di aeroporti

¹ Le pretese d'indennità nei confronti dell'esercente dell'aeroporto per le immissioni foniche eccessive che devono essere tollerate in forza di un regolamento d'esercizio approvato sono valutate conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930⁸⁴ sull'espropriazione (LEspr). Gli articoli 27–44 LEspr non sono applicabili.

² Le pretese d'indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d'esercizio.

³ Il termine di prescrizione per le pretese d'indennità è di cinque anni e decorre dalla data in cui sorge il diritto all'indennità.

Art. 37a

b. Diritto applicabile

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸⁵ sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

² Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr⁸⁶.

Art. 37d cpv. 3

Abrogato

Art. 37e

Abrogato

Art. 37f cpv. 1, primo periodo, e 2

¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁸⁷ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

² Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr⁸⁸ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

83 RS 748.0

84 RS 711

85 RS 172.021

86 RS 711

87 RS 172.021

88 RS 711

Art. 37k, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

6. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁸⁹.

² *Abrogato*

Art. 37u

9a. Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale

Ex art. 36e

Art. 44 cpv. 4

⁴ Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr⁹⁰.

17. Legge del 7 ottobre 1983⁹¹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 58 cpv. 2

² Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁹² sull'espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.

18. Legge federale del 24 gennaio 1991⁹³ sulla protezione delle acque

Art. 68 cpv. 3

³ Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁹⁴ sull'espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.

⁸⁹ RS 711

⁹⁰ RS 711

⁹¹ RS 814.01

⁹² RS 711

⁹³ RS 814.20

⁹⁴ RS 711